

STATUTO

BIANCAMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA CORSO UMBERTO I
4

Numero REA: BA - 576901

Codice fiscale: 07721330723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

gillo

Allegato "A" al n.28418 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - E' costituita una società COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui all'art. 111 septies delle disposizioni attuative del Codice Civile denominata **"Biancamano Società Cooperativa Sociale"**.

Ai sensi dell'art. 2512 c.c. in ragione dello scambio mutualistico e della mutualità prevalente la cooperativa:

- svolgerà la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
- si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Pertanto ai sensi dell'art. 2514 c.c., nel rispetto della mutualità prevalente, la cooperativa dovrà osservare le seguenti norme:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2545 quater c.c., qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545 quinquies C.C., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

La Cooperativa è tenuta all'osservanza delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381; pertanto, ai sensi dell'art.111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà considerata, indipendentemente dal rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del

codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'Assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Art.2 - La società ha sede nel Comune di Altamura all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. att. C.C..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art.3 - La Cooperativa durerà fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

Art.4 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, sportivi, educativi, ambientali, turistici, di formazione e di ricerca di cui al successivo articolo 5. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari

eventualmente emanati ai sensi del successivo art.44. La Co-

operativa può operare anche con terzi non soci. La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 5 - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

a) lo svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, in favore di infanti, minori, disabili, immigrati, Rom, Sinti e Caminanti, persone svantaggiate, LGBT, malati terminali, delle seguenti attività:

* Socio - Sanitarie - Educative: servizio assistenza domiciliare, servizio di assistenza educativa domiciliare, servizio di assistenza scolastica specialistica;

* Culturali e/o Sportivi: attività ludiche, educative, sportive e di cura, attività didattico - espressive, attività di laboratorio creativi di vario genere, feste patronali, palestra, cineforum, tempo libero e attività socio - riabilitative - culturale da svolgere in strutture residenziali e semi-residenziali (anche per soggetti con fragilità sociale);

* Ambientali: attività di educazione ambientale e riqualificazione ambientale, organizzazioni di iniziative di sensibilizzazione contro l'inquinamento e l'abbandono di rifiuti;

* Prevenzione: attività di sensibilizzazione sui comportamenti a rischio e sui sani stili di vita;

* Turistici: attività sul turismo sociale;

* Formazione: corsi di formazione, formazione professionale;

* Ricerca: ricerca e produzione.

b) l'attività di gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, di: centri aperti polivalenti per anziani, disabili e minori, centri educativi per ragazzi, centri ludici, attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;

c) la apertura: di centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, centri interculturali, case alloggio, case famiglia, case rifugio, strutture sanitarie, consultorio, asili nido, scuole, centri anti violenza, ecc..

Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti

i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale

così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La società può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche.

Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età aventi la capacità di agire, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano gli scopi della cooperativa al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Possono essere soci anche le cooperative, consorzi di cooperative, enti comunque costituiti che esercitino imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Possono, inoltre, essere ammessi soci sovventori.

Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria - che facciano venire meno i requisiti previsti dall'art. 2 dell' Avviso Nuove Iniziative d'Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n.20 del 13/02/2014 - fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso.

Al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o ristrutturazione o il potenziamento aziendale, possono acquisire la qualifica di soci sovventori, persone fisiche, giuridiche od altri Enti comunque costituiti, i quali apportino capitale a fronte della sottoscrizione di azioni nominative trasferibili, a norma dell'articolo 4 della Legge n.59 del

31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; a cia-

scun socio sovventore spetta un voto e complessivamente i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono essere ammessi, nei limiti della normativa in materia, soci volontari.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Art.7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;

e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) la dichiarazione di impegnarsi a versare la tassa di ammissione determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

e) la dichiarazione di attenersi incondizionatamente al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di un ente o persona giuridica dovrà altresì contenere:

a) l'indicazione della denominazione, sede, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

La domanda di ammissione a socio sovventore presentata da persone fisiche, giuridiche o da Enti deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci cooperatori. I soci sovventori dovranno precisare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 (sei) e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 20 (venti).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione

senza che siano stati effettuati detti versamenti, la deliberazione diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto dal successivo art. 20 (venti).

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla annotazione nel libro soci.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

E' consentita l'ammissione di soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali in speciali categorie di soci in ragione dell'interesse alla loro formazione, ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. L'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio; decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle appresso individuate:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art.8 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota capitale sottoscritta e della tassa di ammissione con modalità e nei termini previsti dal

successivo art.20;

b) all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il nuovo ammesso dovrà eventualmente versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.9 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art.10 - La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, per scioglimento o liquidazione se il socio è diverso dalla persona fisica.

Art.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) quando la società deliberi la proroga della durata ed il socio risulti dissenziente.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.12 - Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione.

Art.13 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti sottoscritti ad altro titolo verso la società;

c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione (compresa l'ipotesi di interdizione o inabilitazione), ovvero che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.6 (sei) e dall'art.9 (nove) del presente statuto;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 C.C.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

h) che sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Art.14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno.

Art.15 - I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate e liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art.16 - In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota da lui effettivamente versata avverrà nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio nell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti; in mancanza si provvede alla liquidazione della quota.

Art.17 - I soci receduti o esclusi, e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere per iscritto il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo a riserva legale.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art.18 - II trattamento economico corrisposto ai soci che collaborino o prestino la propria professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, deve essere commisurato alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, previsto da regolamenti e tariffari interni compatibili con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - II patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un nu-

mero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva ordinaria indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.23, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci recessi, decaduti, esclusi o eredi dei soci defunti, con le tasse di ammissione e dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;

e) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 - I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo.

Art. 21 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI - RIPARTO RESIDUO AT-

TIVO

Art.22 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ove reputato necessario, le condizioni di prevalenza mutualistica. Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del Collegio dei Sindaci, se nominato, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Art.23 - L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e con le modalità previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la società ed il socio stesso, e secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vi-

genti norme in materia.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve, fondi, etc..

TITOLO VIII
ORGANI SOCIALI

Art. 25 - (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 - (Assemblea)

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 - (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili nel rispetto del precedente articolo 23 del presente statuto;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere eventualmente agli Amministratori ed ai Sindaci secondo quanto stabilito nel successivo articolo 37 (trentasette) del presente statuto;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-

provazione.

Nei casi di legge, ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dalla legge.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2

(due) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 21 (ventuno) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Ai sensi della legge 128/2004 è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva.

La società ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva e delle organizzazioni internazionali sportive a cui quest'ultima è aderente.

Art. 33 - (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-

verso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte

che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 34 - (Sostituzione degli amministratori)

Per la sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 35 - (Poteri dell'organo amministrativo - competenze - deleghe)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per

la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 36 - (Rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37 - (Rimborsi e compensi)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 38 - (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.
Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 39 - (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 - (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (Euro diecimila e centesimi zero).
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Tribunale di Bari.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n.5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 - (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - (Scioglimento anticipato)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 43 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59;
- ai fini sportivi ai sensi della legge 21 maggio 2004 n. 128.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-

golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.28.

Art 45 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, le leggi speciali in materia di cooperative sociali e le altre leggi speciali in materia.

Firmato:PERILLO Anita Pasqua - CLEMENTE STIGLIANO Notaio Sigillo

21 di 21